

Dr.ssa COLOMBO

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 176 del 29 luglio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 luglio 1996

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

RINNOVO 1996
CONC

PROVVEDIMENTO DEL PI

Autorizzazione del G
5, e 51, comma 1, del dec
collettivo nazionale di lav
lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data
29 gennaio 1996 dall'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) in
rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con:
a) le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL,
b) l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal
C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data
25 marzo 1996.

Accordi 29 gennaio 1996 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996, sottoscritti il 2 luglio 1996.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 dall'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con: a) le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e ULSIC-UIL, b) l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, «sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3» e che «le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'Ente EUR;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);

Viste le lettere prot. n. Sind. K3/510 del 30 gennaio 1996 e prot. sind. n. K3/1780 del 26 marzo 1996, con le quali — in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — l'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», gli identici testi del contratto collettivo nazionale di

lavoro del personale non dirigente dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 dalla stessa ANELS in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate con: a) le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e ULSIC-UIL; b) l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996;

Visti gli identici «Testi concordati» in precedenza indicati, i quali sono stati inviati unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi «Prospetti» contenenti «l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata» e «l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, dei predetti testi concordati, il quale prevede che «il presente C.C.N.L. concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995 per la parte economica»;

Vista la deliberazione del 14 marzo 1996 della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la quale è stato precisato che «gli aderenti all'ANELS (Associazione nazionale enti lirici e sinfonici) non rientrano tra gli enti erogatori di Servizi pubblici essenziali destinatari della norma di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato che «per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a decorrere dal 1° aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato, fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469» e che «in ogni caso

incrementi retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione media»;

Considerato che nella citata direttiva del 1° febbraio 1995 è stato precisato che le aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 «si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1995 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi»;

Considerato che — in riferimento alle direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui gli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate) a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro —, i predetti identici testi concordati, con le motivazioni indicate nel seguito, non risultano, in linea di massima, in contrasto con le predette direttive e presentano da un lato alcune sostanziali omogeneità degli istituti contrattuali come regolamentati nei contratti collettivi già raggiunti presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e già autorizzati dal Governo, e dall'altro lato specifiche normative derivanti dalle situazioni pregresse e peculiari proprio del particolare contesto operativo degli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate;

Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie indicate dalle direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;

Considerato che i predetti identici testi concordati sono coerenti, in linea generale, con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;

Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, i citati identici testi concordati, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuiscono ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 1996 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» degli identici testi concordati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato delegato a provvedere alla «attuazione... del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni... e ad «esercitare...» ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza:

ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni l'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici (ANELS) in rappresentanza degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate alla sottoscrizione degli allegati identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, concordati in data 29 gennaio 1996 con: a) le organizzazioni sindacali di categoria FILIS-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL; b) l'organizzazione sindacale di categoria FIALS-CISAL; modificati ed integrati dal C.C.N.L. concordato dall'ANELS e le predette organizzazioni sindacali in data 25 marzo 1996.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 4 aprile 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1996
Registro n. 101 Atti di Governo, foglio n. 1

L'anno 1996 il giorno 2 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'AGIS.

L'ANELS, la FILIS-CGIL, la FIS-CISL, la UILSIC-UIL e la FIALS-CISAL.

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 1996, registrato dalla Corte dei conti il 3 giugno 1996, con cui è stata autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5 e 51, comma 1 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la sottoscrizione degli accordi 29 gennaio 1996 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli Enti lirico-sinfonici, come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.

Procedono alla formale sottoscrizione degli accordi 29 gennaio 1996 come modificati ed integrati dall'accordo 25 marzo 1996.

ACCORDI

**29 GENNAIO 1996 PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI AUTONOMI LIRICI
E DALLE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE
COME MODIFICATI ED INTEGRATI DALL'ACCORDO 25 MARZO 1996
SOTTOSCRITTI IL 2 LUGLIO 1996**

PARTE NORMATIVA

1) Organici

L'ANELS e le Organizzazioni sindacali affermano la necessità che gli Enti lirico-sinfonici riservino preminente attenzione al problema occupazionale ed al mantenimento di una adeguata struttura organica funzionale del personale artistico, tecnico ed amministrativo - peraltro accompagnata dall'introduzione di meccanismi di flessibilità occupazionale - quale condizione necessaria, nel rispetto delle vigenti norme legislative in materia, generali e di settore, ad assicurare la valenza artistica ed operativa dell'attività produttiva degli Enti nonché l'efficienza e l'efficienza del servizio culturale dagli stessi reso alla collettività, cui è preordinato l'intervento finanziario dello Stato.

2) Contratti a termine

Nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato deve essere indicata la data di inizio e di termine del rapporto, il livello cui il lavoratore viene assegnato, le mansioni attribuitegli, il trattamento economico spettantegli, la durata del periodo di prova. Nel caso in cui l'assunzione a termine abbia luogo per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nel contratto individuale di lavoro deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica, in proporzione all'effettivo periodo lavorativo prestato, il trattamento economico e normativo spettante al personale assunto a tempo indeterminato, semprechè non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato.

I minimi tabellari - comprensivi di eventuali importi a titolo di edr - e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 50% rispetto ai minimi tabellari - comprensivi di eventuali importi a titolo di edr - e l'indennità di contingenza stabiliti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli Enti in sede aziendale, assorbe comunque fino a concor-

renza le eventuali eccedenze della retribuzione percepita dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare - comprensivo di eventuali importi a titolo di edr - ed all'indennità di contingenza.

L'aver prestato servizio nell'Ente con rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi senza aver dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

3) Assunzioni a termine di personale artistico

Il 2° periodo del comma 5 dell'art.1 del CCNL 22.5.1992 è così sostituito:

"Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali - senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dall'Ente - purchè non abbia dato luogo a contestazioni artistico-professionali o disciplinari".

4) Assunzione

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art.1, commi 3, 4, 6 e 7 del CCNL 22.5.1992.

5) Orario di lavoro

L'ANELS e le OO.SS. sottoscrittrici il contratto costituiranno, nel corso della vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione paritetica di studio degli orari di lavoro e delle relative tipologie, i cui lavori saranno ispirati alla esigenza di individuare le migliori condizioni di funzionalità operativa degli Enti anche attraverso l'introduzione di adeguati meccanismi di flessibilità degli orari di lavoro avuto riguardo alle specifiche necessità aziendali ed alle peculiarità professionali.

I lavori della Commissione - che si avvarrà degli opportuni elementi di conoscenza che saranno forniti dall'Osservatorio nazionale, in particolare per quanto concerne le normative contrattuali europee

in materia di orari di lavoro delle categorie artistiche - saranno conclusi in tempo utile perchè i relativi esiti possano costituire oggetto di esame in sede di rinnovo della parte normativa del presente contratto.

6) Aumenti di anzianità

I lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dalla data del provvedimento di autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi del D.Lgs. 29/1993 per l'anzianità maturata dopo il 18° anno di età presso lo stesso Ente e nel medesimo livello di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati per ciascun livello di inquadramento:

Maestri collaboratori
Professori d'orchestra
Artisti del coro
Tersicorei

Quadri
Impiegati-Operai

1° livello	90.000
2° livello	83.000
3° livello	77.000
4° livello	73.000
5° livello	65.000
6° livello	/

FA	83.000
FB	75.000
1° livello	68.000
2° livello	64.000
3a livello	62.000
3b livello	58.000
4° livello	54.000
5° livello	51.000
6° livello	46.000

Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti biennali maturati o da maturare.

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento. Fermo restando in ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l'anzianità maturata

dopo l'ultimo aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento.

Anzianità convenzionali

Agli esclusivi effetti degli aumenti biennali di anzianità saranno riconosciuti al personale artistico, tecnico ed amministrativo assunto a tempo indeterminato i periodi di effettivo servizio prestato presso Enti lirici, Teatri di tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali, RAI e bande militari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro a termine purchè di durata non inferiore a tre mesi.

Ai fini del riconoscimento il personale artistico e tecnico deve aver svolto negli Enti e nelle Istituzioni di provenienza le stesse mansioni attribuitegli dall'Ente. Quanto al personale amministrativo, ai fini del riconoscimento, deve aver svolto negli Enti e nelle Istituzioni di provenienza mansioni rientranti nell'ambito del livello attribuitogli dall'Ente.

Il riconoscimento dei pregressi periodi di effettivo servizio ai fini degli aumenti biennali di anzianità opera fino a concorrenza del numero massimo di cinque aumenti biennali.

NORMA TRANSITORIA

Per i lavoratori già in forza all'Ente a tempo indeterminato alla data del provvedimento di autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi del D.Lgs. 29/1993 continua ad applicarsi la disciplina in materia di aumenti periodici di anzianità di cui al CCNL 22.5.1992.

7) Assetti classificatori e parametrici

L'ANELS e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto assumono l'impegno di riesaminare nel corso del secondo biennio contrattuale economico gli assetti classificatori e parametrici del personale nonchè di rivedere la struttura del salario e degli aumenti periodici di anzianità avendo come riferimento, per quest'ultimo istituto, anche gli orientamenti emersi in materia di retribuzione di anzianità correlata all'accrescimento professionale acquisito dal lavo-

ratore nell'esercizio della propria attività, tenuto conto dei principi fissati in materia dal D.Lgs. 29/1993.

Le relative soluzioni contrattuali troveranno applicazione in sede di rinnovo della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro.

8) Relazioni sindacali

Livello nazionale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'ANELS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza forniti dall'Osservatorio, informazioni globali riferite all'esercizio finanziario in corso sugli indirizzi produttivi e sui programmi di attività degli Enti lirico-sinfonici, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai bilanci preventivi e sulle prospettive occupazionali generali del settore.

Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l'ANELS fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza forniti dall'Osservatorio, informazioni globali riferite all'esercizio finanziario precedente sulle attività produttive realizzate dagli Enti lirico-sinfonici, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai conti consuntivi e sulle linee del coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli Enti lirico-sinfonici.

Livello territoriale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni sugli indirizzi produttivi dell'Ente, con particolare riferimento ai programmi finalizzati alla diffusione musicale nel territorio e nella scuola, sulle previsioni finanziarie, sui progetti di formazione professionale e sulle linee del coordinamento in sede regionale dell'attività dell'Ente.

Livello aziendale

INFORMAZIONE

Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di

categoria informazioni riferite all'esercizio finanziario successivo sulle linee e proposte di programmazione annuale, sulle modalità produttive dell'attività artistica programmata (produzioni proprie, coproduzioni, commesse esterne), sulla situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e sulle prospettive occupazionali dell'Ente.

Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni riferite all'esercizio finanziario precedente sulle attività produttive realizzate dall'Ente, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dal conto consuntivo, sulla attuazione di programmi di formazione del personale, sull'andamento occupazionale.

INFORMAZIONE E CONFRONTO

Le direzioni aziendali informeranno preventivamente RSU e OO.SS. territoriali di categoria in ordine a:

- modifiche del regolamento di servizio
- criteri e modalità delle assunzioni
- proposte di nuova organizzazione del lavoro-anche eventualmente conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie-e relativi riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro
- programmi di formazione professionale
- processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei nell'ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
- affidamento di servizi e commesse all'esterno.

Ricevuta l'informazione, RSU e OO.SS. possono chiedere in forma scritta un incontro per l'esame dei contenuti dell'informazione. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.

Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della Direzione aziendale, della RSU e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva dell'organo deliberante dell'Ente.

Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti sulle materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

FORME DI PARTECIPAZIONE

Presso ciascun Ente è costituita una Conferenza permanente pariteticamente costituita da componenti della Direzione dell'Ente e da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sottoscrittrici del CCNL. Nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza concorre, attraverso la reciproca informazione ed ogni utile consultazione, a contemperare l'interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro con l'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività produttiva e del servizio culturale ed artistico reso alla collettività.

9) Rappresentanze sindacali aziendali

A) Costituzione della RSU

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente dagli Enti lirico-sinfonici in ciascun Ente lirico-sinfonico viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore - secondo la disciplina della elezione ivi prevista.

Le Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art.19 L. 20 maggio 1970 n.300, come modificato per effetto del DPR 312/1995.

B) Composizione della RSU

La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.

Il residuo terzo è assegnato alle Associazioni sottoscrittrici il CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti.

Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali terranno conto delle diverse aree professionali e del genere dei lavoratori in forza all'Ente quali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il numero dei componenti la RSU è determinato sulla base di un componente ogni 50 o frazione di 50 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con un minimo di 10 componenti.

Per i rapporti con la direzione aziendale la R.S.U., ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi componenti. La composizione numerica del Comitato esecutivo della RSU è comunque inferiore al 50% del numero dei componenti la RSU. L'elezione avviene a voto palese sulla base della rappresentatività di ogni Associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella R.S.U.

La R.S.U. sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.1992 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.

Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 4, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300/1970.

I componenti la RSU restano in carica 3 anni.

Le Associazioni sindacali comunicheranno per iscritto alle Direzioni aziendali i nominativi dei componenti la RSU.

C) Permessi per i componenti la RSU

Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per

dipendente in forza all'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall'Esecutivo della RSU per i rapporti con la Direzione.

Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la R.S.U. nell'esercizio dei compiti da essa svolti.

I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'art.23 della legge 300/1970.

NOTE A VERBALE

Le variazioni occupazionali dell'Ente lirico-sinfonico, comportanti un diverso numero di componenti la R.S.U. ai sensi del precedente punto B, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.

Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Con riferimento a quanto previsto dalla legge n.190/1985 sul riconoscimento giuridico dei quadri, gli Enti danno atto che nella R.S.U., costituita ai sensi del presente articolo, si identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.

10) Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

E' recepito l'accordo interconfederale 22.6.1995 sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

11) Assemblee

L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art.20 della legge 20.5.1970 n.300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità